circolare

26 SETTEMBRE 2014

Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 26 settembre 2014

Oggetto
Obblighi occupazionali sospesi se si attivano procedure di incentivo all'esodo

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con propria circolare n. 22 del 24 settembre 2014, ha chiarito che la sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili prevista dall'articolo 3, comma 5, Legge n. 68/1999 è applicabile, in via interpretativa, anche nei confronti delle aziende che avviino le procedure di incentivazione all'esodo di lavoratori più anziani ai sensi della Legge 92/2012 art. 4, comma da 1 a 7 ter.

Come è noto, infatti, i casi di sospensione degli obblighi occupazionali previsti espressamente dalla Legge riguardano le aziende

- che ricorrano alla cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o che abbiano stipulato accordi di solidarietà difensivi;
- che attivino procedure di mobilità ex articoli 4 e 24 delle Legge 223/1191.

Peraltro accanto a queste ipotesi espressamente stabilite dalla Legge, il Ministero ne aveva già individuate altre, affermando che la sospensione degli obblighi occupazionali è riconosciuta anche a fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla Legge e relative ad ipotesi di aziende che

- fanno ricorso alla cig in deroga;
- stipulino contratti di solidarietà (tipo A e tipo B) ai sensi della Legge n. 236/1993;
- fanno ricorso all'intervento dei Fondi di solidarietà del settore Credito e Credito cooperativo.

Ciò detto, con la circolare in commento, il Ministero interviene nuovamente sull'argomento, ampliando ancora una volta la platea delle aziende che possono essere sospese dagli obblighi occupazionali.
In via analogica, è stato affermato che la sospensione possa operare anche per le aziende che, nei casi di eccedenza di personale, stipulino accordi sindacali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani (art. 4, Legge n. 92/2012 commi da 1 a 7 ter). La fattispecie in disamina presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e l'erogazione di un trattamento di sostegno al reddito.

Il Ministero conclude precisando che la sospensione dell'obbligo è limitata in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all'esito della procedura di incentivo all'esodo, per la durata della procedura medesima e per il singolo ambito provinciale di attività.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile